

CRONACA

Rialzati i valori di trasmittanza termica nelle zone E ed F - Biomasse: tetto ai combustibili fossili

Finestre, il 55% è più appetibile

Ma le Entrate frenano: lo sconto fiscale non è cumulabile con altri incentivi

di VALERIA UVA

Salgono i limiti di trasmittanza nelle zone climatiche più fredde d'Italia. Diventa quindi più facile accedere alla detrazione del 55% per chi cambia le finestre.

A rimescolare un po' le carte, con effetto retroattivo, dal primo gennaio è un decreto firmato dal ministro delle Attività produttive, Claudio Scajola.

La manovra è complessa e non porta in realtà a un innalzamento generalizzato. In sintesi, l'effetto sarà quello di alzare la trasmittanza nelle zone E ed F in cui si concentra la maggior parte dei comuni del Centro-Nord, di mantenerla invariata nelle zone centrali C e D e di abbassarla nelle zone climatiche più calde del Sud A e B (si vedano i vecchi e i nuovi valori nella tabella qui a fianco).

Di fatto però i nuovi valori

vengono letti dal settore come un sostanziale ammorbidimento di quei parametri che erano stati irrigiditi proprio dal primo gennaio, come tappa prevista del decreto 152. Un ammorbidimento che dovrebbe avere effetti subito positivi sul mercato.

«L'industria italiana si era già da tempo adeguata a questi standard - riassume l'associazione dei serramentisti, Unicsa - e, anzi, è in grado di offrire prodotti anche più competitivi». Il problema si stava manifestando sul fronte della vendita: «I vecchi valori imponevano infatti di acquistare prodotti molto performanti - aggiunge ancora Unicsa - che inevitabilmente finiscono per essere più costosi e a quel punto rischiava di venire meno la convenienza per il consumatore dell'incentivo fiscale del 55%».

LE BIOMASSE

Un'altra importante novità del

I LIMITI

Prima e dopo il Dm

Zona	Prima	Dopo
A	3,9	3,7
B	2,6	2,4
C	2,1	2,1
D	2,0	2,0
E	1,6	1,8
F	1,4	1,6

decreto riguarda l'utilizzo dei generatori di calore a biomassa. La norma mira a evitare l'utilizzo eccessivo di biomasse combustibili per il riscaldamento degli edifici qualora l'involucro non sia adeguatamente progettato, ossia si verifichino elevate dispersioni termiche. La misura è in attuazione della direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell'aria, ma soprattutto rappresenta un aggiustamento obbligato

to, considerato che l'Europa ha attivato la procedura di infrazione (2194/2008) nei confronti dell'Italia a causa del superamento dei valori di emissioni di polveri sottili (Pm10). Il decreto fissa a 0,3 (articolo 3, comma 3) il coefficiente relativo alla quota di energia da fonte fossile per la climatizzazione invernale attraverso generatori a biomassa: in attuazione della direttiva europea 2009/28/Ce il costo energetico fossile medio della biomassa è quindi pari al 30% (calcolando i costi per la raccolta, la trasformazione, il confezionamento e il trasporto del combustibile).

MARCATURA CE

Intanto dopo due anni di regime transitorio il 2 febbraio inizia il periodo di obbligatorietà per la marcatura Ce sui serramenti (finestre, portefinestre, finestre da tetto, porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi).

(ha collaborato Mila Fiordalisi)

CUMULO VIETATO

Dal primo gennaio 2009 la detrazione fiscale del 55% per interventi di risparmio energetico non è più cumulabile con altri incentivi

I testi delle nuove regole sul 55% sul nostro sito:
www.ediliziaeterritorio.it/sole24ore.com